

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio Comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.
2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
 - nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
 - nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione Comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
 - nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
3. Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni deve essere osservato il principio della non cumulabilità di tali cariche.
4. Il Sindaco promuove il ricambio generazionale.
5. Non sono nominabili o designabili coloro che abbiano ricoperto una carica di amministratore del Comune nel mandato amministrativo precedente, per un periodo di 3 anni dalla scadenza del loro mandato elettivo.

Articolo 2

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e requisiti di onorabilità, moralità, professionalità e autonomia.
2. I rappresentanti del Comune:
 - a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura ed eleggibilità a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/ 2013;
 - b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal TUEL D.Lgs 267/2000;
 - c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative all'assunzione dell'incarico;
 - d) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/ 2012;
 - e) non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.2382 del c.c.;
 - f) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;

- g) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.
3. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;
 4. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Articolo Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.
3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Articolo 4 Pari opportunità

1. Il Comune promuove l'equilibrio di genere nell'ambito della nomina dei rappresentanti in seno agli organi degli enti, aziende, istituzioni e società;
2. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D. lgs. n. 198/2006. Per le società di capitali verranno garantite, inoltre, le condizioni di pari opportunità previste dalla L. n. 120/2011 e dall'art. 11 del D. lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 5 Termini e Pubblicità delle nomine

1. Le nomine e le designazioni la cui scadenza sia contestuale a quella del Consiglio Comunale devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
2. In tale ipotesi, entro il termine di 30 (trenta) giorni antecedente quello entro cui il Sindaco deve provvedere alle nomine o designazioni, gli Uffici competenti provvedono alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di apposito avviso contenente l'elenco degli incarichi in scadenza con indicazione della data prevista per il rinnovo. Gli interessati possono presentare la propria candidatura, nelle modalità previste, entro il termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione, fermo restando che il procedimento deve concludersi nel termine di cui al comma 1.
3. Qualora non ricorrano i presupposti del comma 1, le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. In tale ipotesi il termine indicato al precedente comma 2 può essere aumentato sino a 60 giorni (sessanta) antecedenti la data di scadenza dell'incarico, mentre il termine per la presentazione delle candidature può essere aumentato sino a 30 (trenta) giorni dall'avviso del Sindaco pubblicato come indicato al medesimo comma 2.
5. Le nomine e le designazioni sono precedute da adeguata pubblicità.

Articolo 6 Candidature

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Legale Rappresentante dell'ente e devono essere corredate da:
 - curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
 - dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/ designazione;
 - nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno rimosse prima della nomina.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma digitale.
4. Non saranno accolte le candidature che:
 - non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
 - non siano state regolarmente sottoscritte.

Articolo 7 Esame delle candidature

1. Il legale rappresentante, entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai curricula dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, all'Ufficio competente all'istruttoria.
2. Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d'ufficio, dalla verifica dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nel precedente art.2.

Articolo 8 Nomina o designazione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente

1. Il legale rappresentante effettua le nomine o designazioni di competenza con proprio motivato provvedimento, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.

2. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi;
3. Le nomine o designazioni, unitamente alle candidature pervenute, sono immediatamente comunicate alla Presidenza del Consiglio Comunale, che ne fornisce informazione ai Consiglieri Comunali.”

Articolo 9

Condizione di efficacia

1. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2. Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.
2. La dichiarazione è ripetuta annualmente.

Articolo 10

Revoca

1. Il legale rappresentante può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
 - b) motivi di incompatibilità o conflitto di interessi sopravvenuti;
 - c) gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale o dal Sindaco per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
 - d) gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
 - e) mancato raggiungimento degli obiettivi posti annualmente dall'Amministrazione alla società nella misura superiore al 60%.

Articolo 11

Attività svolte

1. I soggetti nominati o designati trasmettono al Sindaco una relazione sull'attività svolta, a cadenza annuale. Il Sindaco provvede a darne informazione alla Presidenza del Consiglio Comunale, ai fini della comunicazione ai componenti del Consiglio Comunale”.